

COMUNE DI SEFRO

PROV. DI MACERATA

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO DELLE ABITAZIONI - ANNO 2011

Cosa disciplina il bando

Il bando disciplina la concessione, da parte del Comune di Sefro, **per l'anno 2011**, dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni (cosiddetti "canoni di affitto") conformemente a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 774 del 16.07.2007, n. 1835 del 15.12.2008, n. 1288 del 03.08.2009, n. 293 del 09.02.2010 e n. 1175 del 30.08.2011 e dalla seguente normativa di riferimento: art. 11 della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M.LL.PP. 07.06.1999, art. 80 - commi 20 e 21 della Legge 388/2000, art. 1 comma 4 del D.L. 25.02.2000 n. 32 come modificato dalla relativa legge di conversione, art. 12 della L.R. n. 36/2005, art. 11 - comma 13 della Legge n. 133/2008 e art. 1 - comma 1/bis della Legge 199/2008.

Chi può richiedere il contributo

Possono richiedere il contributo al Comune di Sefro tutti coloro che:

1. sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea può chiedere il contributo solo se munito di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno a condizione che nell'anno 2011 abbia svolto o stia svolgendo una regolare attività lavorativa; **dovrà inoltre essere in possesso del certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;**
2. hanno la residenza anagrafica nel Comune di SEFRO e nell'abitazione per il cui canone di locazione si chiede il contributo;
3. non hanno la titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze della propria famiglia anagrafica, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località, ed appartengono ad un nucleo familiare in cui nessuna persona abbia tali diritti;
4. hanno un contratto di locazione (cioè, un contratto cosiddetto di "affitto") per l'abitazione principale, regolarmente registrato, che prevede un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a € **550,00** e si riferisce a un appartamento di civile abitazione (di proprietà privata o pubblica escluso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U., non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
5. appartengono ad un nucleo familiare (cioè ad una famiglia) avente un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) desunto dai redditi prodotti nell'anno 2010:
 - a) non superiore a € **5.424,90**, equivalente al valore annuo dell'assegno sociale INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 30%;

oppure

 - b) non superiore a € **10.849,80**, equivalente al valore annuo di due assegni sociali INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 40%.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare composto da una sola persona.

Il valore del canone annuale è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento - rispetto alla data di indizione del presente bando - ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE e la certificazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della erogazione del contributo, con le seguenti deroghe:

6. con riferimento alla residenza anagrafica nell'alloggio per il cui affitto si chiede il contributo: se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo spetterà solo previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISEE; in tal caso, il contributo massimo non potrà comunque superare quello che sarebbe spettato in base alla domanda presentata. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la residenza in altro comune, il contributo spetterà per i soli mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda;
7. con riferimento alla proprietà ecc. di una abitazione adeguata: se il richiedente o altro componente il nucleo familiare, successivamente alla presentazione della domanda, acquista una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo spetterà, per i mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la richiesta, solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti rispetto all'ISEE;
8. con riferimento alla titolarità del contratto di locazione: il contratto potrà essere stipulato anche successivamente alla data di pubblicazione del bando ma, comunque, entro la scadenza stabilita per la presentazione delle domande di contributo.

Ai fini del presente bando, si considera "nucleo familiare" quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Cosa bisogna fare per chiedere il contributo

Le persone interessate (in possesso dei requisiti elencati al 2° paragrafo) devono presentare la domanda di contributo al Comune di Sefro – P.za Bellanti n.1 (MC) - **entro il termine massimo del 12 novembre 2011.**

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione (cosiddetto "affittuario") o da altra persona che ha la residenza anagrafica nello stesso appartamento.

La domanda deve essere necessariamente compilata su un apposito modello prestampato fornito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sefro.

Insieme alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la seguente documentazione:

- **per tutti**: 1) dichiarazione sostitutiva unica ISE e attestazione dei valori ISEE desunta dai redditi prodotti nell'anno 2010 rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF); 2) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 3) copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2011;
- **per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea**: 1) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità nonché, per i possessori di questo ultimo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa subordinata o autonoma nel corso dell'anno 2011; 2) certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;
- **per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità**: copia della relativa certificazione rilasciata dalla ASUR.

FONDO ANTICRISI CON RISERVA DI CONTRIBUTI

La Regione Marche ha stabilito di utilizzare un contributo anticrisi pari a € 1.400.000,00, per concedere contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione specificatamente riservati a nuclei familiari in cui il richiedente o un componente si trovi nello stato di:

1. “ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento” che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di:
 - licenziamento;
 - dimissioni per giusta causa;
 - mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest’ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione.

I richiedenti devono produrre:

- copia del provvedimento di licenziamento/risoluzione del contratto di lavoro dipendente e attestazione dei periodi lavorativi maturati a partire dal 01/09/2009.
- dichiarazione ISEE con reddito rapportato alla situazione economica delle famiglie appartenenti alle categorie sopracitate alla effettiva situazione reddituale, economica e lavorativa dell’anno in corso, con l’abbattimento della quota di reddito da lavoro dipendente nei limiti indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 23.02.2009 e successiva convenzione tra la Regione Marche e i CAF approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 251/2009.

Come sarà quantificato e concesso il contributo

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere sarà tale da ridurre l’incidenza del canone locativo annuale sul valore ISEE del nucleo familiare:

- fino al 30% per le famiglie con un valore ISEE non superiore a € 5.424,90, entro il limite massimo di € 2.712,45 annui (1/2 assegno sociale INPS 2011);
- fino al 40% per le famiglie con un valore ISEE non superiore a € 10.849,80, entro il limite massimo di € 1.356,22 annui (1/4 assegno sociale INPS 2011).

Per i nuclei familiari con ultrasessantacinquenni o persone con handicap psicofisico permanente di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o composte esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli minori, il contributo da assegnare verrà incrementato del 25% anche oltre il tetto fissato per ogni fascia. I requisiti che danno diritto alla maggiorazione del contributo devono esistere alla data di pubblicazione del presente bando.

Il contributo non potrà essere superiore all’ammontare del canone annuale di locazione.

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere verrà ridotto se la famiglia anagrafica del richiedente ha percepito o richiesto altri contributi per il pagamento del canone di locazione (compresi quelli per l’autonoma sistemazione previsti dalla normativa sul sisma) per lo stesso periodo cui si riferisce la domanda. La riduzione sarà pari alla somma già percepita o richiesta ad altro titolo.

Restano, comunque, salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti per legge.

Se i fondi disponibili saranno insufficienti a soddisfare tutte le richieste, il Comune accoglierà comunque tutte le richieste ammissibili, riducendo proporzionalmente il contributo spettante.

Al fine di evitare procedimenti che non portano benefici apprezzabili ai richiedenti, se la somma effettivamente spettante risulterà inferiore ad **€ 15,00 il contributo non verrà erogato.**

Il Comune pagherà i contributi concessi solo dopo che la Regione avrà versato le somme necessarie.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione il contributo sarà assegnato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

Obblighi a carico dei richiedenti

I richiedenti dovranno presentare al Comune (Ufficio Servizi Sociali), pena la decadenza dal contributo, le ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone.

Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori.

Le ricevute dovranno essere presentate entro il termine che sarà assegnato dal Comune.

Se al momento della liquidazione del contributo risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità (anche se pagata), il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Verifiche e controlli

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Informativa sul trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice sulla privacy)

Per poter esaminare la domanda di contributo, il Comune ha necessità che il richiedente fornisca i dati (cioè le informazioni) personali indicati nel modello di domanda.

Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

I dati personali forniti:

- saranno protetti come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;
- saranno raccolti e utilizzati, anche con strumenti informatici, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'ottenimento del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con l'erogazione del contributo e per confluire nell'*Osservatorio regionale per la condizione abitativa* (informazioni relative ai contratti di locazione privati);
- potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni per eseguire i controlli sulla loro veridicità.

Il trattamento (cioè l'uso) dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003), con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

Il dichiarante può rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sefro (responsabile del trattamento dei dati) per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003).

Responsabile del procedimento e ufficio cui rivolgersi

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Servizi Sociali.

Gli interessati possono ritirare il modello prestampato di domanda e chiedere chiarimenti e maggiori informazioni all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sefro (Piazza Bellanti n.1).

Sefro 30 settembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom.Giovannino Paladini